



COMUNE DI CASTELLI

Provincia di Teramo

Tel. 0861/979142

COPIA

Registro Generale n. 24

ORDINANZA DEL SETTORE VIGILANZA

N. 17 DEL 07-06-2023

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA PER TUTTI I VEICOLI, DALLE ORE 08:00 DEL 10/06/2023 ALLE ORE 20:00 DEL 11/06/2023.

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di giugno, il Responsabile del Servizio MAR.
OLIVIERI ANDREA

ORDINA

PREMESSO CHE il territorio comunale gode di un vanto turistico- storico, culturale e naturalistico a livello nazionale ed internazionale e che molti turisti visitano il centro storico del Capoluogo nel periodo primaverile e, come comunicato per le vie brevi dal Sindaco pro-tempore del comune di Castelli è volontà di tutta l'Amministrazione comunale di interdire la circolazione veicolare nel centro storico del Capoluogo nei giorni prefestivi e festivi;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha interesse a valorizzare il centro storico del Capoluogo, limitare l'accesso dei veicoli, consentire ai turisti e pedoni in genere, di circolare in sicurezza ed ammirare le bellezze del luogo;

RAVVISATA la necessità quindi di regolamentare il traffico nel centro storico del Capoluogo ed in particolare limitare l'accesso e la sosta a tutti i veicoli dalle ore 08:00 del 10 giugno alle ore 20:00 del 11 giugno 2023;

DATO ATTO che sono state individuate le vie e le aree pubbliche del Centro Storico da regolamentare e sono quelle di seguito elencate:

VIA S. ANTONIANO, VIA F. BARNABEI,
VIA B. CELLI, VIA G. FUINA,
VIA C. GENTILE,

PIAZZA ROMA, PIAZZA MARCONI

RAVVISATA l'esigenza di garantire la circolazione pedonale in sicurezza mediante l'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nelle aree e vie sopra citate;

TENUTO CONTO che al centro storico devono accedere, per ovvi motivi, i residenti e i proprietari degli immobili, oltre, ai titolari degli esercizi commerciali, i fornitori e tutti coloro che sono legittimati ad accedervi;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285;

VISTO D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

Per i motivi in premessa esplicitati, la regolamentazione della circolazione stradale nelle aree e vie del centro storico del Capoluogo nei fine settimana, come di seguito specificato:

- **Istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli dalle ore 08:00 del 10/06/23 alle ore 20:00 del 11/06/23, ad esclusione dei residenti, come di seguito specificato:**

VIE

AREE

VIA S. ANTONIANO, VIA F. BARNABEI, VIA B. CELLI, VIA G. FUINA, VIA C. GENTILE,	PIAZZA ROMA, PIAZZA MARCONI
---	------------------------------------

L'accesso sarà consentito, in deroga a quanto sopra, esclusivamente per i seguenti motivi:

- per il carico e scarico merci, dalle ore 05:00 alle 11:00 di ciascun giorno. L'orario o il giorno potrà essere differito su motivata richiesta dei titolari degli esercizi commerciali, comunque previa specifica autorizzazione;
- il transito e la sosta dei veicoli in dotazione alle persone diversamente abili muniti di regolare contrassegno;
- il transito e la sosta temporanea ai mezzi dell'Amministrazione Comunale o ad altri soggetti autorizzati della medesima per pubblica necessità;
- il transito ai mezzi di soccorso e ai mezzi in dotazione alle Forze dell'Ordine;
- L'amministrazione Comunale si riserva di modificare per sopravvenute esigenze la presente l'Ordinanza;
- la presente Ordinanza sarà trasmessa all'Area Tecnica per il posizionamento della segnaletica stradale a norma del vigente Cds, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale dell'Ente. Inoltre verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, alle Forze di Polizia, ai presidi dei VVFF presenti sul territorio.

DISPONE

- **che i residenti del centro storico del Capoluogo, in deroga al presente provvedimento potranno lasciare in sosta i veicoli in via F. Barnabei;**

AVVERTE

- I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.
- Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente Ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.
- Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495.
- Che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.104 del 16/09/2010, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, oppure ai sensi dell'Art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAR. OLIVIERI ANDREA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALUMBI VINCENZO

Copia conforme all'originale.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
PALUMBI VINCENZO